Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/804 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

(GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/919 della Commissione del 4 maggio 2023	L 119	166	5.5.2023

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/804 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, attualmente classificati con i codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99 (codice TARIC 7304 29 90 90) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Yangzhou Chengde Steel Pipe Co. Ltd.	29,2	C171
▼M1 _____		
▼B Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd.	39,9	C173
Hengyang Valin MPM Co. Ltd.	48,2	C174
▼M1 _____		
▼B Società elencate nell'allegato	45,6	C998
Tutti gli altri produttori	54,9	C999
▼M1 CITIC Pacific Group: — Daye Special Steel Co. Ltd. — Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. Ltd	51,8	899H

▼B

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»* In caso di mancata

▼B

presentazione di una tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. Questa prescrizione non si applica per i dazi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio di cui al regolamento (UE) 2016/1977.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Se un produttore esportatore della Cina fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

i) non ha esportato le merci descritte all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Cina durante il periodo dell'inchiesta (1º gennaio-31 dicembre 2015);

ii) non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

iii) ha effettivamente esportato le merci in esame oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un considerevole quantitativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

l'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato con l'aggiunta del nuovo produttore esportatore all'elenco riportato nell'allegato.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1977 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote del dazio antidumping definitivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Società	Codice addizionale TARIC
Tianjin Pipe Manufacturing Co. Ltd.	C998
Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.	C998
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.	C998
Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co. Ltd	C998
Zhangjiagang Tubes China Co. Ltd.	C998
TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co. Ltd	C998
Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co. Ltd.	C998